



**Autorizzazione Integrata Ambientale  
Centrale di Tavazzano Montanaso**

**Marzo 2008**

**Allegato 4.2 D delle integrazioni**

## **Relazione sull'applicazione della Zonizzazione Acustica**

ALLEGATO DELIBERA  
N. 10 DEL 21/2/2008



COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO	
PROT. 939	13 FEB 2008
CAT. CL FASC	

# Comune di Montanaso Lombardo

Via S.P. 202 civico 8/B – 26836 Montanaso Lombardo (LO)

## *ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE*

ai sensi della Legge Quadro 447/95, della L.R. 13/2001  
e della D.G.R. 2 luglio 2002, n. VII/9776

## *RELAZIONE SULL'APPLICAZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA*

### STATO DI REVISIONE DEL DOCUMENTO

Commessa n°: 12405	Rev.: 00	Data aggiornamento: Agosto 2007	Tipo documento: Report finale
-----------------------	-------------	------------------------------------	----------------------------------





## INDICE

1	PREMESSA .....	3
2	VALUTAZIONE SECONDO IL CRITERIO ASSOLUTO .....	3
3	VALUTAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE.....	4
4	VALORI DA VERIFICARE.....	5
5	AUTOCERTIFICAZIONE .....	6

## INDICE DELLE TABELLE:

Tabella 1 : Classi di Destinazione d'Uso Acustico e Relativi Limiti Assoluti di Immissione .....	3
Tabella 2 : Limiti Differenziali di Immissione .....	5



## 1 PREMESSA

A seguito dell'approvazione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Montanaso Lombardo, scatta l'obbligo per qualsiasi attività di procedere entro 6 (sei) mesi alla valutazione della rumorosità prodotta e immessa nell'ambiente esterno. In altri termini viene richiesto al soggetto di verificare che i livelli sonori da sé generati non superino, all'esterno, i limiti assoluti e differenziali imposti dalla vigente normativa.

Vale la pena eseguire a tale proposito una breve digressione onde facilitare il compito interpretativo al Lettore.

Con l'entrata in vigore della zonizzazione risultano recepiti criteri e limiti contenuti nel D.P.C.M. 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", pubblicato sulla G.U. del 1° dicembre 1997, n. 280, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 26/10/1995. Senza entrare nel dettaglio tecnico, diremo che tale normativa introduce due distinti criteri valutativi da applicarsi nei confronti dei fenomeni sonori: un **Criterio Assoluto** e un **Criterio Differenziale**, con i quali il legislatore intende regolamentare sia il grado di "inquinamento acustico" in senso lato, sia il livello di "disturbo acustico" in termini più specifici.

## 2 VALUTAZIONE SECONDO IL CRITERIO ASSOLUTO

Il **Criterio Assoluto** prevede che l'autorità territorialmente competente (Comune) provveda a suddividere il proprio territorio in 6 Classi di destinazione d'uso acustico; ognuna di queste classi risulta caratterizzata da ben precisi limiti massimi di rumorosità, secondo il seguente schema.

Tabella 1 :  
Classi di Destinazione d'Uso Acustico e Relativi Limiti Assoluti di Immissione

Classe	Limite Assoluto Diurno (06:00 - 22:00)	Limite Assoluto Notturmo (22:00 - 06:00)
Classe I: aree particolarmente protette	50	40
Classe II: aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III: aree di tipo misto	60	50
Classe IV: aree di intensa attività umana	65	55
Classe V: aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI: aree esclusivamente industriali	70	70

I limiti riportati in tabella sono da intendersi in dB(A)



La valutazione di rispondenza al **Criterio Assoluto di Immissione** va effettuata all'esterno e in prossimità dei recettori: essa consiste nella verifica dei livelli **assoluti** di rumore presenti nell'ambiente; il dato ottenuto per via sperimentale va cioè confrontato con i valori limite riportati in Tabella 1.

Ovviamente il dato fonometrico va sottoposto alle necessarie analisi ed interpretazioni; in particolare in caso di superamento dei limiti di cui alla Tabella 1, il Tecnico Competente in Acustica dovrà, se ciò risulta necessario, procedere a "scorporare" i singoli contributi delle varie sorgenti sonore presenti nell'area e che contribuiscono in maniera significativa alla formazione del Clima Acustico rilevato.

Non è detto infatti che un'accertata situazione di superamento dei limiti assoluti di immissione comporti un'infrazione a carico di tutte le sorgenti acustiche presenti: in altre parole il clima sonoro (e il relativo superamento dei limiti) può risultare determinato da una o due sorgenti dominanti, mentre tutte le altre conferiscono un contributo sostanzialmente trascurabile; è chiaro che in una situazione del genere esiste un superamento, ma è altrettanto evidente che esso non possa essere imputato a tutte le realtà sonore esistenti, dovendosi invece individuare e quantificare le singole ed oggettive "responsabilità".

Valutare una situazione secondo il Criterio Assoluto significa quindi in sostanza verificare se la situazione generale locale risulta "acusticamente inquinata" e, nel caso, identificare quale tra le attività e le sorgenti presenti sia responsabile di ciò. Volendo estrapolare il concetto qui espresso, il Criterio Assoluto è paragonabile al Limite di Velocità per autoveicoli; esso rappresenta un valore assoluto che però risulta variabile localmente, in funzione della tipologia e del contesto in cui si trova il tratto stradale considerato (strada urbana, extraurbana, autostrada, ecc.).

### **3 VALUTAZIONE DEL CRITERIO DIFFERENZIALE**

Il **Criterio Differenziale** comporta invece un diverso approccio metodologico ed interpretativo. Il legislatore infatti si è posto (giustamente) il problema che non sempre ciò che risulta "non inquinante" è parimenti considerabile anche "non disturbante".

In altre parole, non è detto che una generica attività le cui immissioni sonore rispettano i valori riportati nella tabella precedente (Criterio Assoluto) risulti "in regola" dal punto di vista generale; può infatti accadere che tali immissioni si innestino in un tessuto climatico acustico particolarmente delicato. In particolare si può verificare che esista una forte differenza acustica tra la situazione in cui l'attività è in funzione e quella invece in cui essa risulta non operativa.

Tale possibilità va verificata **esclusivamente all'interno di ambienti di tipo abitativo, costituenti i cosiddetti Ricettori Sensibili** (abitazioni, scuole, ospedali, uffici, ecc.), luoghi cioè dove la permanenza di persone è prolungata e dove è richiesta una particolare tutela; in particolare va determinato se la differenza algebrica (da cui l'appellativo di Criterio Differenziale) tra il Rumore rilevabile quando l'attività e/o la sorgente sono in funzione (Rumore Ambientale) e il Rumore presente in condizioni di attività e/o sorgente non funzionante (Rumore Residuo), supera o meno ben precisi limiti.



Tale verifica va effettuata, come detto in precedenza, all'interno degli ambienti abitativi e la misura va condotta in due distinte condizioni operative, ossia a finestre chiuse e a finestre aperte.

Il massimo incremento acustico accettabile nel passaggio dal Rumore Residuo (sorgente spenta) al Rumore Ambientale (sorgente accesa), è dipendente dalla Classe acustica di appartenenza, in particolare è pari a:

Tabella 2 :  
Limiti Differenziali di Immissione

	Classe acustica	Periodo Diurno	Periodo Notturno
Differenza massima accettabile tra Rumore Ambientale e Rumore Residuo	I, II, III, IV e V	+ 5 dB(A)	+ 3 dB(A)
	VI	non si applica	non si applica

Sempre per cercare di fornire una chiave di lettura semplificata, potremmo dire quindi che il **Criterio Differenziale** è paragonabile al concetto di "Guida Pericolosa": il rispetto del Limite di Velocità (Criterio Assoluto) infatti è condizione **necessaria ma non sufficiente** al completo rispetto del Codice della Strada, in quanto la guida del veicolo, pur se a velocità contenute, può ugualmente rappresentare "pericolo" per la circolazione.

#### 4 VALORI DA VERIFICARE

Fissati questi due concetti base, risulta ora chiaro cosa la generica attività debba verificare, a seguito dell'entrata in vigore della zonizzazione acustica:

- A) L'attività deve verificare che la propria rumorosità immessa nell'ambiente esterno e in prossimità dei recettori non superi i Limiti Assoluti di Immissione riportati in Tabella 1 (**Criterio Assoluto**).
- B) L'attività deve altresì verificare che la propria rumorosità non alteri radicalmente il clima acustico in prossimità dei recettori sensibili, rispettando i limiti riportati in Tabella 2 (**Criterio Differenziale**).

E' chiaro anche al non esperto, che una tale verifica richiede l'utilizzo di strumentazione e competenze specifiche: essa infatti può - in linea generale - essere eseguita solo da una figura professionale specifica, il Tecnico Competente in Acustica (come previsto dall'articolo 6 della legge n° 447 del 26/10/1995).

All'atto dell'entrata in vigore della zonizzazione sorge un problema di natura eminentemente pratica: le attività hanno solamente 6 (sei) mesi di tempo per eseguire la valutazione delle proprie immissioni rumorose.



## 5 AUTOCERTIFICAZIONE

Esiste la possibilità di autocertificarsi senza creare particolari criticità verificando e dichiarando l'assenza di sorgenti sonore o l'assenza di ricettori sensibili.

Per queste attività sarà il titolare (o il legale rappresentante) dell'attività che, accertata la rispondenza dei dati della propria azienda con i requisiti sopra riportati, compilerà un'autocertificazione in conformità al modulo predisposto dal Comune ed allegato alla presente.

L'autocertificazione sarà conservata presso i locali dell'attività ed esibita, su richiesta, alle autorità di controllo. Analogamente le verifiche effettuate mediante l'ausilio di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, qualora rispettino i limiti previsti dovranno essere conservate presso i locali dell'attività ed esibite, su richiesta, alle autorità di controllo.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**  
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

(cognome)

(nome)

nato a \_\_\_\_\_

(luogo)

il \_\_\_\_\_

(prov.)

residente a \_\_\_\_\_

(luogo)

in via \_\_\_\_\_

(prov.)

n. \_\_\_\_\_

(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**DICHIARA**

che l'attività di \_\_\_\_\_

sita in via \_\_\_\_\_

non è soggetta alla verifica dei limiti di rumorosità così come previsto dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa nazionale vigente in quanto:

- non sono presenti sorgenti sonore né all'interno né all'esterno della stessa;
- non sono presenti ricettori nelle immediate vicinanze;

**ALLEGA**

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

\_\_\_\_\_  
(luogo, data)IL DICHIARANTE  
\_\_\_\_\_